



COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Provincia di Benevento

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

*Lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del
versante occidentale a valle del centro abitato del comune
di San Bartolomeo In Galdo*

ELABORATO

PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

SCALA

-

TAVOLA

2

Progettisti:

UFFICIO TECNICO

DATA

Luglio 2021

REV.

00

Luglio 2021

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA

Premessa

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere predisposto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione in conformità a quanto indicato nell'art. 91, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008.

Tale documento completerà il progetto definitivo ed esecutivo prevedendo l'organizzazione delle lavorazioni al fine di prevenire i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Dovranno essere indicate le varie tipologie di lavorazioni, individuando, analizzando e valutando i rischi correlati ai particolari procedimenti delle singole lavorazioni.

Le indicazioni dovranno riferirsi alle condizioni operative di questo specifico appalto.

Principali normative di riferimento

D.P.R. 302/56 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 27 aprile 1955, n. 547;

D.P.R. 320/56 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;

Legge 46/90 - Norme per la sicurezza degli impianti;

Legge 55/90 - Norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità Sociale;

D.Lgs. 277/91 - Norme in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad amianto, piombo e rumore;

D.Lgs. 475/92 - Norme in materia di DPI;

Legge 163/06- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

(ex D.Lgs. 626/94) - Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

D.Lgs. 242/96 - attuazione di Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

D.Lgs. 758/94 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

D.P.R. 459/96 - Regolamento per l'immissione e l'utilizzo di macchine e componenti di sicurezza sul territorio dell'unione europea;

D.Lgs. 493/96 - Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro;

(ex D.Lgs. 494/96) - Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

D.Lgs. 528/99 - Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 494/96;

D.Lgs. 359/99 - Requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori;

D.Lgs. 38/00 - Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Legge 327/00 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto;

D.Lgs. 202/01 - Disposizioni correttive del D.Lgs. 38/00;

Legge 1/02 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 12/11/01 n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.;

D.Lgs. 25/02 - Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;

D.Lgs. 233/03 - Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive;

D.Lgs. 195/03 - Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 626/94, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti per gli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;

D.P.R. 222/03 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri

temporanei o mobili in attuazione dell'art 31, comma 1, della Legge 11/02/94 n. 109;

D.Lgs. 235/03 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori; D.Lgs. 195/2006 -

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore);

Altri Decreti ministeriali, Circolari ministeriali, Norme UNI, Norme CEI, Comunicati.

Prime indicazioni sulla sicurezza

Le attività di cantiere generano polveri, rumore e vibrazioni e tali problematiche all'interno di un'area circondata da fabbricati e da importanti infrastrutture viarie, devono essere risolte con accorgimenti che diano la massima garanzia per non arrecare disagi e rendere sostenibile l'intervento.

Il PSC sarà parte integrante del Contratto d' Appalto delle opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nello stesso costituirà violazione delle norme contrattuali.

Il PSC dovrà, pertanto, contenere le seguenti sezioni principali:

1. analisi delle problematiche derivanti dalla particolare natura degli interventi;
2. organizzazione della sicurezza del cantiere, tramite:
 - relazione sulle prescrizioni organizzative;
 - lay-out di cantiere;
3. coordinamento dei lavori, tramite:
 - pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;
 - prescrizioni sul coordinamento dei lavori riportanti le misure che rendono compatibili attività altrimenti incompatibili;
 - individuazione analisi e valutazione dei rischi e relative prescrizioni di sicurezza per ogni fase lavorativa;
 - stima dei costi della sicurezza.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere messo a disposizione delle ditte che intendono partecipare alla gara d'appalto e, a richiesta, sarà consegnato alle ditte invitate a

presentare le offerte.

L'impresa appaltatrice o capo gruppo dell'eventuale ATI dovrà consegnare copia del PSC alle altre imprese esecutrici prima della consegna dei lavori.

Entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, dovrà essere presa visione da parte dei Rappresentanti dei lavoratori delle imprese esecutrici di ogni sezione del PSC.

Saranno ammesse integrazioni da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici, da formulare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'accettazione delle integrazioni non può in alcun modo comportare modifiche economiche ai patti contrattuali.

Le imprese esecutrici, prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, dovranno presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, al Coordinatore per l'esecuzione.

Non potranno eseguire i rispettivi lavori se prima non sarà avvenuta l'approvazione formale del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione.

L'Appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà redigere e consegnare il POS alla Stazione appaltante.

Anche in questo caso i lavori non potranno avere inizio se non sarà avvenuta la formale approvazione del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione.

Contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo con le caratteristiche dell'opera.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà avere i contenuti minimi, specificati nell'allegato XV dell'articolo 91, comma 1-a) del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 sviluppando per ciascuno di essi le necessarie indicazioni e prescrizioni.

Analogamente il fascicolo predisposto per la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione per le opere di cui al D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., terrà conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'art. 40 del DPR 554/99 e s.m.i..

Il fascicolo dovrà avere i contenuti minimi descritti nell'allegato XVI del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008.